

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

**Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 31.11.2009.  
Modifica Regolamento Edilizio in adeguamento alla L.R. 20/09.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente, modificando gli articoli:

-2 commi 2, 3, 5, 6 e 8; -3 commi 1 e 3; - 6 comma 3

del suddetto Regolamento nei testi di seguito trascritti:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. (omissis)

2. La Commissione è composta dal Responsabile Area Tecnica o suo delegato e da 7 componenti *nominati dalla Giunta*, omissis.

3. I membri sono scelti *dalla Giunta* fra i cittadini di maggiore età, omissis.

4. (omissis)

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo *dell'Amministrazione* comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento *della nuova Amministrazione* comunale, omissis.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restando in carica fino a che *la Giunta* comunale non li abbia sostituiti.

7. (omissis)

8. La decadenza è dichiarata *dalla Giunta* Comunale.

9. (omissis)

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. *Gli interventi sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante della Commissione Edilizia sono i seguenti:*

a) *Strumenti Urbanistici Esecutivi e relative varianti;*

b) *Interventi di nuova edificazione soggetti a pianificazione esecutiva;*

c) *Interventi di nuova edificazione soggetti a concessioni convenzionate.*

2. (omissis)

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e il *Responsabile dell'Area Tecnica*-omissis

Tale richiesta dovrà essere inoltrata in forma scritta dal Sindaco, dall'Assessore richiedente o dal *Responsabile dell'Area Tecnica*, al Presidente della Commissione Edilizia che provvederà, nel termine di trenta giorni, alla sua convocazione”.

“Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) *filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

*b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

*c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”*

2) Di dare atto che tale modifica diventerà efficace solo dopo la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19/99 e che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 10 della L.R. n. 19/99.

(omissis)”

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica  
Francesco Eliseo